

DETERMINA N.2

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SSD

VISTO il D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 06 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e in particolare l'Art. 1 - comma 7 che impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, di un responsabile della prevenzione della corruzione, e successive modificazioni;

VISTA la Circolare 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed avente per oggetto "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dedicata principalmente alla modalità di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, compiti e responsabilità ad esso ascritti dalle norme anticorruzione e le sanzioni disciplinari derivanti nei casi di inadempimenti di legge;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

VISTA la Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 con cui l'ANAC ha approvato le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'atto costitutivo "Allegato "B" all'atto N. 102346/42403 Rep e STATUTO della "POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l." a socio unico, firmato in data 29 luglio 2019;

VISTO l'atto di conferimento del proprio incarico di Amministratore Unico della POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. del 29 luglio 2019 iscritto il 5 agosto 2019;

PREMESSO che con la citata legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state fissate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e che in attuazione della stessa nei Piani Nazionali Anticorruzione, elaborati dall'ANAC, che si sono susseguiti nel tempo, è stato sempre ribadito che l'applicazione dei suoi contenuti è riferita anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono anche le società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO altresì che le norme in materia anticorruzione dianzi indicate prevedono che:

- al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in coerenza con le finalità della L. 190/2012 nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012;
- le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio presso la Società. Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali;
- la Società, nella scelta del RPCT, dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo;
- nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT siano individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e siano declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle Misure previste.

CONSIDERATO CHE

- l'esigua struttura organizzativa della Società è priva di dirigenti in servizio;
- la dotazione organica del personale sostanzialmente è preposta allo svolgimento di compiti gestionali e/o operativi a potenziale rischio corruttivo;
- l'organo di amministrazione della Società non è di natura collegiale bensì monocratica e che, quindi, non sarebbe possibile conferire l'incarico ad un amministratore privo di deleghe gestionali;
- esistono nella struttura organizzativa della Società profili non dirigenziali che garantiscono comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- la Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e a tutela della propria posizione e immagine, e al fine di prevenire possibili reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa, si sta dotando di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 nominando, quindi, un Organismo di Vigilanza a cui – come da Determinazione ANAC n.1134/2017 – è altresì attribuito il ruolo di OIV;
- sempre ai sensi della richiamata Determinazione ANAC, in ragione delle diverse funzioni e delle diverse finalità attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento, è stato escluso che il ruolo di RPCT potesse essere conferito all'OdV o ad uno dei suoi componenti;
- la Società, ritenendo necessario e opportuno adeguare i propri assetti gestionali ed organizzativi alle indicazioni in materia di prevenzione della corruzione fornite dalla l. 190/2012 nonché dall'ANAC con la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha rinvenuto quale strumento più efficace per ottemperare alle disposizioni di legge quello di attribuire le funzioni di RPCT al Direttore Generale, dott. Matteo CASPANI, nato a Vimercate (MB) il 27/03/1976 domiciliato presso la società "POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. A R.L." in Milano (MI) Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, CF CSPMTT76C27M052L nominato Direttore Generale con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 23/03/2021;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministratore Unico

DETERMINA

di nominare il dott. Matteo Caspani, come sopra individuato, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità alla normativa vigente e alle determinazioni dell'ANAC pronunciatasi in materia, è stabilito che:

- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriva l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati;

- il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e declinate nel PNA e linee guida ANAC e misure di trasparenza ex D. lgs. 33/2013, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, le misure di prevenzione della corruzione (siano esse contenute in un Piano ad hoc o in integrazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società), proponendole all'Organo di gestione della Società per la relativa approvazione;
 - verificare l'efficace attuazione delle Misure, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale;
 - proporre modifiche alle misure adottate, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;
 - segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.
- il RPCT svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza e, pertanto, al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società;
- nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione;
- il RPCT e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC come da Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione"*;
- ai sensi dell'art. 12 della l. 190/2012 *"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"*. L'art. 14 stabilisce altresì che *"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare,*

salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

- del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione all'ANAC, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima ANAC, e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Data - 26.3.21

L'Amministratore Unico 

Per Accettazione:

Data - 26.3.21

Il RPCT 